

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Accordi bilaterali e notifiche di lavoro

Con l'entrata in vigore della fase 2 degli Accordi bilaterali (1° giugno 2004) attività lucrative per una durata inferiore o uguale ai 90 giorni possono essere svolte in Svizzera da ditte o cittadini UE senza bisogno di permessi, ma tramite una semplice notifica, che può essere effettuata anche via internet (la stessa autorità cantonale incoraggia questa opzione).

Dagli ultimi dati statistici, resi noti un paio di settimane orsono, il Cantone Ticino risulta al terzo posto nella graduatoria dei Cantoni in cui si è registrato il maggior numero di notifiche. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 nel nostro Cantone le notifiche sono infatti state 4052; nel Canton Zurigo sono state 5232 e nel Canton Ginevra 5298.

Il terzo posto ticinese, unito a dati cantonali sulla disoccupazione (in particolare, ma non solo, su quella giovanile) che rimangono preoccupanti, dovrebbe spingere a delle riflessioni.

Non meno degni di nota i dati relativi al ramo dell'edilizia, pubblicati dall'Associazione interprofessionale di controllo (AIC) nei giorni scorsi: nel nostro Cantone si sono registrate 1274 notifiche dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e ben 1761 nei primi quattro mesi del 2005.

Pertanto chiediamo al Consiglio di Stato:

- 1) Come valuta il Consiglio di Stato il “terzo posto” ticinese? Non ritiene il CdS che questo risultato potrebbe preoccupare, dal momento che esso comporta comunque una perdita di possibilità di impiego per i disoccupati “indigeni”, nonché una perdita di entrate fiscali per il Cantone, nella misura in cui ad eseguire lavori su territorio cantonale al posto delle imprese ticinesi sono imprese straniere che non versano imposte (né creano occupazione) in Ticino?
- 2) Quale parte delle notifiche registrate nel nostro Cantone va riferita a personale reclutato dalle agenzie di lavoro temporaneo?
- 3) Uno dei pochi mezzi di una certa efficacia per verificare che effettivamente ai lavoratori UE impiegati in Svizzera da imprese UE vengano applicate le condizioni salariali elvetiche e non quelle del paese d'origine - con conseguente dumping salariale - risiede nella possibilità, per l'autorità competente svizzera (nel caso concreto: ticinese) di svolgere i relativi accertamenti di tipo fiscale presso le imprese in questione nel paese d'origine (ossia, restando al caso ticinese, in Italia). Il Consiglio di Stato è intenzionato a muoversi in questa direzione?

LORENZO QUADRI
RENATO RICCIARDI